

LEGGE REGIONALE MOLISE 19 dicembre 1975 n. 47
Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate
(B.U.R. n. 35, 31 dicembre 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

La regione Molise, allo scopo di migliorare qualitativamente e quantitativamente la produzione di grano duro nonché di favorire l'estendimento delle colture foraggere, concede contributi fino al trenta per cento sul prezzo di acquisto delle sementi di grano duro di "base" e di "1a riproduzione" e delle sementi foraggere certificate.

I contributi possono essere concessi agli imprenditori agricoli, con preferenza per le cooperative e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati.

Art. 2

La giunta regionale, per ogni esercizio finanziario, su proposta dell'assessore all'agricoltura e sentita la competente commissione consiliare, che riferisce entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sulla base degli elementi oggettivi che andranno evidenziandosi, nonché delle disponibilità finanziarie di bilancio, stabilisce le specie da ammettere a contributo, l'entità dello stesso e gli eventuali limiti quantitativi.

Art. 3

Le domande di contributo, redatte su appositi modelli, conformi al modello allegato "A" alla presente legge, distribuiti gratuitamente dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, devono pervenire all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, o agli Uffici periferici di questo entro il trentuno di dicembre (1).

Alle domande devono essere allegati i cartellini di certificazione e la fattura, in originale o copia, rilasciata dalle ditte autorizzate al commercio delle sementi.

Sulla fattura deve essere specificato, sotto la responsabilità del venditore, l'esatta categoria di certificazione del seme fornito nonché il numero che contrassegna il cartellino di confezione, secondo quanto stabilito dalla legge 1096 del 25 novembre 1971 e relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dell'8 ottobre 1973.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste le suddette domande, con proprio parere, entro i trenta giorni successivi alla loro scadenza.

(1) Comma sostituito dall'art. 1, L.R. 3 giugno 1978, n. 11.

Art. 4

Alla liquidazione dei contributi, di cui al precedente art. 1, provvede la giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno 1975, con le disponibilità del cap. 1710 del relativo bilancio di previsione: "Fondo occorrente per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", in ragione di lire 150 milioni, istituendo nello stato di previsione della spesa un nuovo capitolo di bilancio così denominato: capitolo 1435: "Contributi regionali sul prezzo di acquisto di sementi di grano duro di "base" e di "1a riproduzione" e di sementi foraggere certificate da concedere agli imprenditori agricoli della regione Molise, con preferenza per le cooperative e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati": lire 150.000.000.

Per l'anno 1976, l'onere della spesa, previsto in L. 300.000.000 (trecentomilioni), viene iscritto al nuovo capitolo di bilancio 1955 "Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate", previa riduzione di pari importo del cap. 1930 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)" (1).

Per gli anni successivi, i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, saranno previsti nell'apposito capitolo del preventivo (2).

(1) Comma sostituito dall'art. 1, L.R. 10 maggio 1976, n. 14.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 10 maggio 1976, n. 14.

Art. 6

Per l'anno 1975:

- a) l'entità del contributo è prevista nella misura del trenta per cento;
- b) vengono ammesse a contributo tutte le varietà di sementi di grani duri di "base" e di "1a riproduzione", nonché tutte le specie di sementi foraggere certificate;
- c) si prescinde dal limite quantitativo di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alla semina autunnale 1975, viene fissata al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge (1).

Limitatamente alla semina autunnale 1975, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, saranno ritenute valide anche le fatture non accompagnate dai cartellini di certificazione, purché le stesse indichino il tipo di seme fornito che deve comunque corrispondere a quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 47 (2).

(1) Comma sostituito dall'art. 2, L.R. 10 maggio 1976, n. 14.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 maggio 1976, n. 14.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.